

TI_GERICHTE 80.2002.178 vom 2. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.178

FR: TI_GERICHTE 80.2002.178 du 2 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 80.2002.178 del 2 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi _____ e _____ chiedono la riforma della decisione su reclamo del 14 ottobre 2002, precisando che le fatture n. 9 e 10 del 1999 e la n. 2 del 2000, diversamente dalla fatture n. 7, 9 e 10 del 2000, sono state emesse da _____ quale persona fisica e dalla ditta individuale _____ e che pertanto non è certo che la richiesta di rimborso, cui avrebbe interesse, venga accolta. Rileva infine che dal 2001 la ditta ha un impianto stabile in Italia. L'Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso.

E. 3

Nel caso in esame non è in discussione l'ammontare del reddito aziendale in quanto tale, ma unicamente l'inclusione nel reddito aziendale imponibile in Svizzera dei redditi conseguiti in Italia.

E. 3.1

Secondo l'art. 14 cifra 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, del 9 marzo 1976, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. Secondo l'art. 14 cifra 2 della Convenzione, l'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

E. 3.2

Non v'è dubbio che nel corso del 1999 e del 2000 il contribuente abbia svolto la propria attività indipendente in parte in Italia, senza tuttavia disporre, per sua stessa ammissione, di una base stabile, che avrebbe invece costituito, stando a quanto affermato nel ricorso, soltanto nel corso del 2001. A giusta ragione l'Autorità fiscale ticinese ha quindi aggiunto questi redditi a quelli conseguiti in Ticino. Vero è che il ricorrente distingue tra attività svolta come persona fisica e attività svolta come ditta individuale, ma tale distinzione è priva di rilevanza giuridica, poiché determinante, stando al tenore letterale dell'art. 14 cifra

1 della Convenzione, è l'esercizio di un'attività indipendente e non l'esistenza di una ditta individuale.

E. 3.3

Il ricorrente attira inoltre l'attenzione sul fatto che la domanda di rimborso presentata al fisco italiano non sarebbe ancora stata evasa. Certo, una decisione a lui sfavorevole non può essere esclusa con matematica certezza, ma anche in questa ipotesi egli deve essere rassicurato. Infatti, secondo l'art. 26 cifra 1 della Convenzione, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente (...). Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. Secondo le cifre 2 a 4 della citata norma, l'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione (cifra 2). Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione (cifra 3). Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione (cifra 4). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.